



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)  
e-mail: [info@figc-campania.it](mailto:info@figc-campania.it)



**Stagione Sportiva 2019/2020**

**Comunicato Ufficiale n. 6/GST del 22 ottobre 2019**

**GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE  
COMUNICATO UFFICIALE N. 6/GST (2019/2020)**

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,  
nella riunione tenutasi in Napoli il 22 ottobre 2019,  
ha adottato le seguenti decisioni:

**CAMPIONATO PROMOZIONE**

**RECLAMO ORAT. DON GUANELLA SCAMPIA**

**GARA: ORAT. DON GUANELLA SCAMPIA – PLA JANUM DEL 5.10.2019**

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito letto il reclamo inoltrato, a questa Giustizia Sportiva Territoriale a mezzo PEC, ed alla società Plajanum, a mezzo Telefax, da parte della società Orat. Don Guanella Scampia per la gara in epigrafe, per la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore Giuditta Danilo, natio il 5.5.2001, tesserato a favore della società Plajanum; preliminarmente rileva l'ammissibilità dell'atto stesso. Si dà atto che con posta elettronica certificata (PEC) in data 14.10.2019 e, in pari data, a mezzo telefax la Segreteria di questo Giudice Sportivo Territoriale ha provveduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del vigente C.G.S, a comunicare, alle società in epigrafe, la data fissata per la pronuncia. Invero, dagli accertamenti espletati presso la Segreteria di questa Giustizia Sportiva Territoriale, è emersa la effettiva posizione irregolare del calciatore in questione. Il calciatore Giuditta Danilo, all'epoca tesserato a favore della società Orat. Don Guanella Scampia nella gara di play-off del Campionato Under 18 della stagione sportiva 2018/2019, veniva sanzionato, da parte del Giudice Sportivo Territoriale, con la sanzione di una giornata di squalifica per recidiva in ammonizione (Il Infrazione), sanzione pubblicata sul Comunicato Ufficiale S.G.S. del CR Campania n. 81 del 28.05.2019. Essendo l'ultima gara del Campionato 2018/2019, la stessa doveva essere scontata nella stagione sportiva corrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, commi 6 e 7 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nella prima squadra della nuova società di appartenenza avendo, lo stesso, cambiato società. Avendo il calciatore Giuditta Danilo, preso parte, nella corrente stagione sportiva 2019/2020, a tutte le gare precedenti a quella oggetto di reclamo (8-15-22 e 29 settembre 2019 del Campionato di Promozione 2019/2020, e, pertanto, non avendo scontato la giornata di squalifica, lo stesso ha preso parte, alla gara in epigrafe, oggetto di reclamo, in posizione irregolare agli effetti disciplinari. Pertanto, ai sensi dell'art. 10, comma 6, lettera a), del vigente Codice di Giustizia Sportiva, questo Sostituto Giudice Sportivo Territoriale,

**DELIBERA**

sciogliendo la riserva di cui al C.U. del C.R. Campania n. 27 del 10.10.2019, pag. 461, commina alla società Plajanum la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, a favore della società Orat. Don Guanella, fermo restando i provvedimenti già adottati in sede disciplinare e pubblicati sul relativo

C.U.; commina, altresì: a carico del calciatore Giuditta Danilo l'ulteriore squalifica di 1 gara effettiva; a carico del sig. Marzocchi Massimo, dirigente accompagnatore ufficiale della società Plajanum, la sanzione dell'inibizione fino al 14/11/2019 con decorrenza dal 24/10/2019 poiché già in corso di squalifica, per aver inserito e far prendere parte alla gara in questione, calciatore squalificato; a carico della società Plajanum l'ammenda di euro 100,00.

Il Sostituto Giudice Sportivo  
Avv. Marco Cardito

## CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

### RECLAMO S.C. VICTORIA MARRA

#### GARA: VIRTUS VESUVIO OTTAVIANO – S.C. VICTORIA MARRA DEL 5.10.2019

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito letto il reclamo inoltrato, a questa Giustizia Sportiva Territoriale a mezzo PEC, e alla società Virtus Vesuvio Ottaviano, a mezzo posta Raccomandata<sup>1</sup>, da parte della società S.C. Victoria Marra per la gara in epigrafe, per la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, dei calciatori D'Urso Luca e Marucci Fulvio, nati, rispettivamente l'11.2.1992 e 16.10.1992, della società Virtus Vesuvio Ottaviano; preliminarmente rileva l'ammissibilità dell'atto stesso. Si dà atto che con posta elettronica certificata (PEC) in data 14.10.2019 e, in pari data, a mezzo telegramma la Segreteria di questo Giudice Sportivo Territoriale ha provveduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del vigente C.G.S, a comunicare, alle società in epigrafe, la data fissata per la pronuncia. Invero, dagli accertamenti espletati presso la Segreteria di questa Giustizia Sportiva Territoriale, è emersa la effettiva posizione irregolare dei calciatori in questione. I calciatori D'urso Luca e Marucci Fulvio, all'epoca tesserati a favore della società Virtus Ottaviano nella gara di play-off del Campionato di seconda categoria della stagione sportiva 2018/2019, veniva sanzionato, da parte del Giudice Sportivo Territoriale, con la sanzione di una giornata di squalifica per recidiva in ammonizione (Il Infrazione), sanzione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del CR Campania n. 129 del 23.05.2019. Essendo l'ultima gara del Campionato 2018/2019, la stessa andava scontata nella stagione sportiva successiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, commi 6 e 7 del vigente Codice di Giustizia Sportiva. Avendo i calciatori D'Urso Luca e Marucci Fulvio preso parte alla gara in epigrafe, prima giornata del Campionato di 1<sup>a</sup> Categoria 2019/2020, e, pertanto, non avendo scontato la giornata di squalifica, gli stessi hanno preso parte, alla gara, oggetto di reclamo, in posizione irregolare agli effetti disciplinari. Pertanto, ai sensi dell'art. 10, comma 6, lettera a), del vigente Codice di Giustizia Sportiva, questo Sostituto Giudice Sportivo Territoriale,

#### **DELIBERA**

sciogliendo la riserva di cui al C.U. del C.R. Campania n. 27 del 10.10.2019, pag. 466, commina alla società Virtus Vesuvio Ottaviano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, a favore della società S.C. Victoria Marra, fermo restando i provvedimenti già adottati in sede disciplinare e pubblicati sul relativo C.U.; commina, altresì: a carico dei calciatori D'Urso Luca e Marucci Fulvio l'ulteriore squalifica di 1 gara effettiva; a carico del sig. Pirrone Ottaviano, dirigente accompagnatore ufficiale della società Virtus Vesuvio Ottaviano, l'inibizione fino al 14/11/2019 (con decorrenza dal 24/10/2019 poiché già in corso di squalifica), per aver inserito e far prendere parte alla gara in questione, calciatori squalificati; a carico della società Virtus Vesuvio Ottaviano l'ammenda di euro 100,00.

Il Sostituto Giudice Sportivo  
Avv. Raffaele Barone

Publicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 22 ottobre 2019.

Il Segretario  
Andrea Vecchione

Il Presidente  
Carmine Zigarelli